



## **Titolo**

TESSERAMENTO – CALCIATORE – UTILIZZAZIONE CALCIATORE IN POSIZIONE IRREGOLARE – SANZIONE – PERI DELLA GARA – CAMPIONATO CONCLUSO – INAPPLICABILITÀ – ULTERIORI SANZIONI – APPLICABILITÀ

## **Descrizione**

In caso di partecipazione a gare ufficiali o l'utilizzazione in queste di calciatori non legittimati - perché non tesserati, tesserati per altra squadra, squalificati, privi dell'età prescritta o per altra causa - per la società che "fa partecipare alla gara calciatori squalificati o che comunque non abbiano titolo per prendervi parte", l'art. 10, comma 6, lett. a), C.G.S., prevede la sanzione della perdita della gara. Tale disposizione non può tuttavia essere applicata allorché si tratti di un campionato definitivamente concluso. Peraltro, come ha osservato il Collegio di garanzia dello sport in relazione ad una disposizione del Codice abrogato, ma sostanzialmente riprodotta dal Codice vigente, la norma fa sistema con quella del comma 1, cosicché la perdita della gara non preclude "l'applicazione di ulteriori e diverse sanzioni per la violazione dell'art. 4, comma 1" (Coll. gar. sport, Sez. II, n. 14/2015). E infatti, come l'art. 8, comma 2, C.G.S., testualmente stabilisce, le sanzioni ex comma 1 dello stesso articolo e quella della perdita della gara sono sanzioni cumulabili

## **Stagione Sportiva**

2022-2023

## **Numero**

n. 67/CFA/2022-2023/D

## **Presidente**

Torsello

## **Relatore**

Castiglia

## **Riferimenti normativi**

art. 10, comma 6, lett. a) CGS; art. 8, comma 2, C.G.S.;

## **Provvedimenti**

**SEZ. UNITE - DECISIONE N. 0067 CFA del 10 febbraio 2023 (Procuratore Federale Interregionale)**